



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDI' 10 NOVEMBRE 2011

1. Ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., Sig. IVAN GIORGIO MINERVA (all'epoca dei fatti A.E. presso CRA Lombardia – Sezione Milano) **INAMMISSIBILE**

avverso le delibere:

n. 017 del 29.9.2010 – Commissione Disciplina di Appello A.I.A.;

n. 034 del 22.12.2010 - Commissione Disciplina di Appello A.I.A.;

n. 052 del 20.06.2011 - Commissione Disciplina di Appello A.I.A.

2. Ricorso calc. SPADAVECCHIA Vitangelo **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 3 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1 e 7, comma 1 C.G.S. in riferimento alla gara Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009 – nota n.

777/318pf10-11/SP/AM/blp del 2.8.2011 –

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011)

3. Ricorso Sig. CASTELLANO Antonino all'epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza legale della Sorrento Calcio S.r.l. RESPINTO

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S. in relazione alla gara Taranto/Sorrento del 21.12.2008 - nota n. 777/318pf10-11/SP/AM/blr del 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011)

4. Ricorso Sig. AMODIO Roberto, all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di Direttore Sportivo della S.S. JUVE STABIA S.p.A. RESPINTO

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 3, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S. con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 C.G.S., in relazione alla gara Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009 – nota n.777/318pf10-11/SP/AM/blr del 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011)

5. Ricorso S.S. JUVE STABIA S.P.A.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva e presunta ai sensi degli artt. 4, commi 2 e 5, 7, commi 4 e 6 C.G.S., nella violazione ascritta al suo Direttore Sportivo, Sig. Amodio Roberto ed ai calciatori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 C.G.S., in relazione alla gara Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009 – nota n. 777/318pf10-11/SP/AM/blr del 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, ridetermina la sanzione in punti di 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

6. Istanza di riabilitazione avanzata dal calc. VARCHI Roberto ACCOLTA

7. Istanza di riabilitazione avanzata dal calc. CRIMI Alessandro INAMMISSIBILE

8. Istanza di riabilitazione avanzata dal calc. PIRROTTA Giuseppe INAMMISSIBILE